

OGGETTO: Periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020. Misure organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari.



Tribunale Ordinario di Bari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**anche quale Coordinatore dei vari uffici del
Giudice di Pace operanti nel Circondario**

- premesso che il 27.4.2020 lo scrivente emise il decreto n. 57/2020, contenente misure organizzative del tipo di quelle indicate in oggetto relativamente al periodo dal 12.5.2020 al 30.6.2020;
- premesso altresì che successivamente: a) è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 16/L della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.4.2020 la Legge 24.4.2020 n. 27 di conversione - con modificazioni - del D.L. 17.3.2020 n. 18, del cui testo approvato dalla Camera dei Deputati in via definitiva ed in attesa di pubblicazione sulla G.U. si era peraltro tenuto conto in sede di adozione del decreto n. 57/2020; b) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30.4.2020 il decreto-legge 30.4.2020 n. 28, che all'art. 3 ha introdotto varie modifiche all'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020; c) è stato stipulato un protocollo, avente la data del 29.4.2020, dai Capi degli uffici giudiziari operanti in Bari e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che ha ad oggetto la regolamentazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19;
- ritenuto pertanto indispensabile apportare al decreto n. 57/2020 le modifiche resesi necessarie per effetto dei provvedimenti di cui si è sopra fatto cenno, sicché le misure ivi contenute vanno sostituite con quelle contemplate dal presente decreto;
- rilevato che il comma 6 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, prevede che *"per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ... le misure sono adottate d'intesa con il*

Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti”;

- rilevato ancora che il comma 7 del medesimo art. 83, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, elenca le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare per assicurare le finalità di cui al comma 6;
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- lette le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, delegato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia *“a rendere per conto dell'autorità sanitaria regionale il parere di cui all'art. 83 comma 6 D.L. 17.3.2020 n. 18”*;
- rilevato che gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano sono stati mantenuti in vita a richiesta degli Enti locali interessati, sicché per essi trova applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, il quale ultimo prevede che gli Enti locali richiedenti il mantenimento in vita degli uffici del Giudice di Pace debbano farsi integralmente carico di tutte le spese necessarie per il funzionamento del servizio-giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo, restando a carico del Ministero della Giustizia soltanto i compensi dovuti ai magistrati onorari;
- rilevato che i Sindaci dei quattro Comuni interessati furono conseguentemente informati della necessità di adottare, a loro cura e spese, le misure igienico-sanitarie indicate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari sia sotto il profilo della strumentazione necessaria per effettuare i controlli sia sotto il profilo del personale che dovrà effettuarli;
- lette le note di risposta pervenute dai Comuni di Putignano, Altamura, Monopoli e Gravina in Puglia tra il 21 ed il 23.4.2020;
- ritenuto conseguentemente che le misure organizzative in oggetto troveranno applicazione per i predetti uffici del Giudice di Pace solo qualora i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti;
- rilevato che con nota del 24.4.2020 il Presidente della Corte di Appello di Bari comunicò che nulla ostava da parte sua in ordine all'adozione delle scelte concernenti le attività giurisdizionali da svolgersi e l'adozione delle altre misure organizzative contenute nel provvedimento trasmesso in bozza dallo scrivente;
- rilevato altresì che nella stessa data del 24.4.2020 il Procuratore Generale presso la medesima Corte prese atto del contenuto di detta bozza di provvedimento;
- rilevato infine che, antecedentemente all'emissione del decreto n. 57/2020, per le medesime finalità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, furono emessi i decreti n. 36 del 9.3.2020 (relativo all'orario di apertura delle cancellerie ed efficace fino al 31.5.2020), n. 39 del 12.3.2020 (relativo all'incremento dei giorni destinati alla celebrazione dei giudizi direttissimi di competenza del tribunale monocratico ed efficace fino al 28.5.2020), n. 41 del 13.3.2020 (di carattere organizzativo generale ed efficace dal 16.3.2020), n. 46 del 23.3.2020 (ai sensi del comma 5 dell'art. 83 ed efficace fino al 15.4.2020), n. 52 del 9.4.2020 (con il quale veniva prorogata fino all'11.5.2020, con talune integrazioni, l'efficacia del decreto n. 46/2020);

- sentiti i Dirigenti amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quel che concerne la misura di cui alla lettera b) del richiamato comma 7 dell'art. 83;
- ritenuto che, anche alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie di cui si è detto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a sussistere la necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, posta alla base dei precedenti decreti di cui si è detto;
- ritenuto pertanto che sia tuttora indispensabile limitare al minimo necessario la presenza in ufficio del personale di magistratura ed amministrativo;
- rilevato altresì che ai sensi del comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020, *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*;
- ritenuto che persiste quindi la necessità di predisporre idonei presidi di personale amministrativo per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;
- ribadito che tali presidi debbono essere predisposti dai Dirigenti Amministrativi previa individuazione delle attività da rendere in presenza da parte del personale e con la finalità di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e/o uffici e tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni all'uopo fornite dai presidenti di sezione ai quali spetta ex art. 47 *quater* Ord. Giud. la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari nonché - quanto all'ufficio del Giudice di Pace di Bari - delle eventuali indicazioni fornite dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016;
- ribadito altresì che, per gli uffici dei Giudici di Pace privi di Dirigenti Amministrativi, detti presidi debbono essere predisposti dai referenti tabellarmente individuati, all'uopo avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo e tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016;
- ribadito infine che tutti i predetti presidi devono prevedere anche l'indicazione di supplenti per fronteggiare eventuali improvvisi impedimenti;
- lette le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020;
- ritenuto che - come anche affermato dal C.S.M. nelle richiamate linee guida - le misure organizzative da assumere per il periodo indicato in oggetto debbono tener conto dell'esigenza prioritaria di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e, valutata detta esigenza, debbono altresì individuare *"tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit."*;

- ritenuto pertanto, quanto all'attività giudiziaria, che deve comunque essere assicurato lo svolgimento delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 - nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - e che alle stesse possono aggiungersi anche quelle compatibili con le misure di prevenzione del contagio e con le risorse disponibili, così come indicato nella parte dispositiva, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui al comma 7 lett. g) dell'art. 83 più volte richiamato nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020;
- tenuto conto della situazione degli immobili al cui interno si svolge l'attività del Tribunale e dei vari uffici del Giudice di Pace operanti nel Circondario;
- sentiti i MAGRIF del settore civile e del settore penale;
- sentiti tutti i presidenti di sezione, anche nella veste (per due di essi) di magistrati ausiliari per gli uffici del Giudice di Pace ex art. 5 Legge n. 57/2016;

D I S P O N E

Fatte salve eventuali ulteriori diverse determinazioni al riguardo, **nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020** si osserveranno le misure organizzative di seguito esposte, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, da intendersi come sostitutive di quelle adottate con il decreto n. 57/2020.

Misure organizzative di carattere generale relative al Tribunale e agli uffici del Giudice di Pace

1. E' incentivato il ricorso alle ferie, tenendo anche conto della necessità di fruire dei giorni di ferie relative ad anni precedenti a quello in corso senza che il godimento delle ferie arretrate si traduca in un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.
2. Salvo casi espressamente e dettagliatamente motivati ed esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio, non saranno accolte eventuali richieste di revocare ferie già concesse.
3. I magistrati in servizio, la cui presenza in ufficio non è necessaria, dovranno lavorare da casa ed essere costantemente raggiungibili per via telefonica o telematica.
4. Il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è necessaria per assicurare le attività indifferibili o prioritarie, potranno fornire prestazioni lavorative in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017 n.81 e dovranno essere comunque immediatamente reperibili per via telefonica o telematica, durante l'orario di servizio, per fronteggiare eventuali necessità.
5. Nei giorni in cui ne è prevista la presenza, l'ingresso e l'uscita dall'ufficio da parte dei magistrati e del personale amministrativo dovrà avvenire - per quanto possibile - in maniera scaglionata così da ridurre i contatti nelle zone comuni (ingressi, corridoi, ascensori). Ciascuno dovrà osservare le indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
6. L'accesso in ufficio da parte di magistrati e personale amministrativo, nei giorni in cui non ne è prevista la presenza, sarà consentito solo per il compimento di atti urgenti, previa specifica autorizzazione rilasciata al personale di magistratura da parte dei presidenti di sezione o dei referenti dei singoli uffici o sezioni degli uffici del Giudice di Pace e rilasciata al personale

- amministrativo da parte del Dirigente amministrativo ovvero dei responsabili delle singole cancellerie o uffici da lui delegati, sempre a condizione che siano osservate la distanza di sicurezza e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
7. Nel caso di accesso autorizzato per il compimento di atti urgenti, la permanenza in ufficio sarà consentita unicamente per il tempo strettamente necessario.
 8. Tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche e ad essi è vivamente raccomandato l'utilizzo di guanti monouso.
 9. E' fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi ed è comunque prescritta in ogni luogo l'osservanza della distanza di sicurezza (almeno un metro) e delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
 10. Le comunicazioni avverranno per via telefonica o telematica, ove possibile, anche tra persone presenti in ufficio.
 11. I Dirigenti Amministrativi dovranno tempestivamente predisporre i presidi di cui alla parte motiva del presente provvedimento, con le modalità ivi previste e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che il personale amministrativo dovrà supportare.
 12. Negli uffici del Giudice di Pace privi di Dirigente Amministrativo, detti presidi saranno tempestivamente predisposti dai referenti tabellarmente individuati, con le modalità previste nella parte motiva e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che il personale amministrativo dovrà supportare.
 13. L'orario di apertura al pubblico delle cancellerie del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace operanti nel Circondario del medesimo Tribunale sarà quello di seguito indicato: a) Tribunale Ordinario di Bari dalle ore 10.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali; b) uffici del Giudice di Pace di Bari, Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di tutti i giorni feriali.
 14. Nell'ambito degli orari di apertura al pubblico di cui al punto precedente, l'accesso agli uffici giudiziari dovrà avvenire previa prenotazione - tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica - avendo cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi ed adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, sempre con l'adozione delle cautele sopra indicate. Anche in tali casi tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche e possibilmente utilizzare guanti monouso, non dovranno soffermarsi nei corridoi e dovranno osservare la distanza di sicurezza (almeno un metro) e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti di cui sarà data idonea informazione.
 15. Per ulteriori disposizioni di carattere organizzativo generale ed in particolare per la regolamentazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo in data 29.4.2020 richiamato in premessa.

Misure organizzative riguardanti tutta l'attività giudiziaria da svolgere nel Tribunale e negli uffici del Giudice di Pace

16. Al di là delle attività indifferibili indicate nel comma 3 del richiamato art. 83 del D.L. n. 18/2020, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, si individuano e si elencano qui di seguito ulteriori cause e procedimenti che, fatte salve particolari esigenze che saranno vagliate dai rispettivi presidenti di sezione, necessitano di trattazione prioritaria.
17. Le udienze già fissate per la trattazione di procedimenti civili e penali, di lavoro e previdenza - con le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 (sempre nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020) e le altre di seguito indicate - saranno tempestivamente rinviate ad epoca successiva al 31 luglio 2020 tenendo anche conto, nella peculiarità di ciascun ruolo, dei criteri di priorità previsti in tabella e di quelli fissati nel programma di gestione relativo all'anno 2020 nonché dell'esigenza di prevedere in ciascuna udienza un numero di procedimenti che consenta di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone e consenta altresì l'osservanza delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti di cui sarà data idonea informazione.
18. Tutti i soggetti chiamati ad emettere la dichiarazione di urgenza, nell'ambito del settore civile e di quello penale nonché di quello del lavoro e di previdenza - soprattutto ove debba prevedersi la trattazione in presenza - sono invitati a valutare e contemperare la gravità del pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione con l'interesse alla salvaguardia del bene primario della salute di tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.
19. Tutte le parti - ove possibile - sono invitate a far ricorso al deposito in via telematica delle istanze che intendono formulare e tutti i magistrati sono invitati alla trattazione delle stesse pure in via telematica.
20. Tutti i magistrati professionali ed onorari sono invitati ad utilizzare gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.
21. Le udienze civili e penali nonché quelle di lavoro e previdenza relative a procedimenti non differibili o che necessitano di trattazione prioritaria, ove per cause obiettive non possano svolgersi da remoto o mediante lo scambio di note scritte nei casi in cui ciò è consentito, si svolgeranno in presenza previa individuazione dei procedimenti che saranno trattati e previa ripartizione degli stessi in fasce orarie. Sia l'individuazione dei procedimenti che la loro ripartizione in fasce orarie dovranno tempestivamente essere comunicate alle parti, preferibilmente almeno dieci giorni prima della data fissata. Al riguardo, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3 c.p.p., la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata - ove tecnicamente possibile - mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto nei termini di cui al comma 12 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020.
22. Per quel che riguarda gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano le disposizioni di cui al punto precedente troveranno applicazione solo ove i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti. In mancanza di ciò, per il singolo ufficio del Giudice di Pace con riferimento al quale l'Ente locale interessato non avrà adottato tali misure, continueranno ad applicarsi le norme di cui ai decreti emessi dallo scrivente antecedentemente a quello n. 57/2020 e richiamati in premessa e - in particolare - tutte le udienze civili e penali saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020

con le uniche eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria nel settore civile e del lavoro nell'ambito del Tribunale

23. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 16, le udienze civili ovvero di lavoro e previdenza che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti nonché le eventuali deliberazioni collegiali in camera di consiglio si svolgeranno - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dalla consistenza dei singoli ruoli, tenendo anche conto delle previsioni di cui al programma di gestione relativo all'anno 2020 - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia¹. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento dovrà comunque avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette giorni, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero - se ne è prevista la partecipazione - giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa con l'Avvocatura.
24. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 16, le udienze civili ovvero di lavoro e previdenza che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dalla consistenza dei singoli ruoli, tenendo anche conto delle previsioni di cui al programma di gestione relativo all'anno 2020 - si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte sinteticamente redatte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le eventuali deliberazioni collegiali in camera di consiglio si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia². Dette udienze saranno fissate dal giudice, che darà avviso ai difensori delle parti almeno dieci giorni prima della data fissata ed assegnerà termine - eventualmente differenziato per ciascuna parte - per il deposito telematico delle note scritte, disponendo altresì che la cancelleria inserisca nello "storico" del fascicolo processuale l'annotazione "trattazione scritta". Anche in tal caso, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà altresì conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa con l'Avvocatura.
25. I presidenti di sezione del settore civile ed il presidente della sezione lavoro sono delegati, per le cause tabellarmente rientranti nella competenza della sezione da ciascuno presieduta, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 - nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - con decreto apposto

¹ Vedi, da ultimo, il provvedimento m_dg.DOG07.20/03/2020.0004223.ID

² Vedi nota 1

in calce alla citazione o al ricorso. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.

26. La dichiarazione di urgenza di cui al punto precedente, per le cause già iniziate del settore civile o del settore lavoro e previdenza, sarà fatta con provvedimento del giudice monocratico o del presidente del collegio. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascuno terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
27. Per quanto concerne la prima sezione civile, oltre quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, e nei precedenti punti 23 e 24, saranno anche trattati: a) i procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a modifica delle condizioni di separazione e divorzio ovvero concernenti la regolamentazione degli aspetti personali ed economici di figli nati fuori del matrimonio; b) i procedimenti di divorzio congiunto secondo le modalità indicate dal competente presidente di sezione. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.
28. Per quanto concerne la sezione specializzata in materia di immigrazione, le udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo emessi dal Questore saranno celebrate tenendo conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa intervenuto tra Tribunale, Questura e Ordine degli Avvocati di Bari.
29. Le udienze civili pubbliche si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria nel settore penale del Tribunale

30. Le udienze destinate alla convalida degli arresti o dei fermi e all'espletamento degli interrogatori di garanzia da parte del g.i.p. ovvero alla convalida degli arresti e alla celebrazione dei giudizi direttissimi da parte del tribunale si svolgeranno, ove possibile, secondo le modalità indicate nel protocollo sottoscritto il 22 marzo 2020 dal Tribunale di Bari, dalla Procura della Repubblica di Bari, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Camera Penale di Bari.
31. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 16, le udienze penali diverse da quelle indicate al punto 30 e destinate alla trattazione dei procedimenti in cui sono applicate anche misure cautelari, fermo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - se tecnicamente possibile ed ove non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti - potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia³. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento dovrà comunque avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, preferibilmente almeno sette giorni prima, il giudice farà comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero nonché agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e

³ Vedi nota 1.

modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.

32. Fatto sempre salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, le disposizioni di cui al punto precedente non si applicheranno, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
33. Nei procedimenti indicati al precedente punto 31 anche le eventuali deliberazioni collegiali in camera di consiglio, se tecnicamente possibile, potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia⁴, tranne i casi di deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamenti da remoto.
34. Fino all'inizio del periodo feriale dei magistrati fissato al 27 luglio 2020 con D.M. 3.12.2019 i giorni destinati alla trattazione dei giudizi direttissimi di competenza monocratica sono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato di ciascuna settimana.
35. La presenza del magistrato per la celebrazione dei giudizi direttissimi di cui al punto precedente sarà assicurata a rotazione da tutti i magistrati professionali assegnati al settore dibattimentale, esclusi i presidenti di sezione, sulla base di una turnazione stabilita congiuntamente dai relativi presidenti, anche modificando e/o integrando i turni attualmente previsti.
36. Quanto ai procedimenti penali nei quali sia necessario assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ai sensi del comma 3 lett. c) D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascuno terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
37. Per quanto concerne la sezione g.i.p.-g.u.p., fatte salve eventuali ulteriori necessità che saranno oggetto di valutazione da parte del presidente di sezione, saranno fissate le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misure custodiali allorquando i termini (intermedi e non soltanto massimi) di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 c.p.p. scadano entro la data dell'11 novembre 2020. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.
38. Per quanto concerne le sezioni dibattimentali, saranno trattati anche i processi con un massimo di quattro imputati liberi di competenza del tribunale collegiale e già fissati per la discussione, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone nonché della necessaria ripartizione in fasce orarie. Al

⁴ Vedi nota 1.

riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.

39. Sempre per quanto concerne le sezioni dibattimentali, saranno trattati anche i processi con non più di un imputato libero di competenza del tribunale monocratico e già fissati per la discussione, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone nonché della necessaria ripartizione in fasce orarie. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.
40. Per quanto concerne la terza sezione penale: a) fatte salve eventuali ulteriori necessità e riservando di valutare separatamente la necessità/opportunità di incrementare temporaneamente la dotazione organica della sezione con gli strumenti previsti dalla normativa vigente, saranno trattati - secondo le modalità individuate dal presidente di sezione e tenendo conto dell'ordine di iscrizione - i procedimenti relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva e non trattati nel periodo fino all'11 maggio 2020 per l'assenza dell'istanza prevista dal D.L. n. 18/2020; b) saranno anche trattati tutti i procedimenti instaurati a far tempo dal 12 maggio 2020 e relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva. Anche in tali casi si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa, ove sottoscritto ed ove possibile.
41. Le udienze penali pubbliche si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria negli uffici del Giudice di Pace

42. Ciascun referente per il singolo ufficio o sezione è delegato, per le cause tabellarmente rientranti nella competenza dell'ufficio o della sezione di cui è referente, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 - nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - con decreto apposto in calce alla citazione o al ricorso. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
43. La dichiarazione di urgenza di cui al punto precedente, per le cause già iniziate, sarà fatta con provvedimento del giudice di pace al quale la causa è assegnata. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun giudice di pace terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
44. Nel settore civile ed in quello penale troveranno applicazione, ove compatibili, le disposizioni sopra indicate previste per il Tribunale.
45. Ne consegue che nel settore civile, ove non sia possibile il collegamento da remoto ovvero lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, saranno trattate in presenza soltanto le cause per le quali operi il disposto di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 - nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - ed in particolare le cause dichiarate urgenti dai soggetti indicati ai precedenti punti 42 e 43, i quali tutti dovranno attenersi al criterio di carattere generale indicato al punto 18. Le cause da trattarsi saranno fissate in ciascuna udienza in orari opportunamente distanziati, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Sarà altresì

- dato tempestivo avviso alle parti, preferibilmente almeno sette giorni prima. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.
46. Ne consegue altresì che nel settore penale dibattimentale saranno trattati i processi con non più di un imputato libero già fissati per la discussione, oltre che quelli per i quali operi il disposto di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 - nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020 - ed in particolare quelli dichiarati urgenti dai soggetti indicati ai precedenti punti 42 e 43, i quali tutti dovranno attenersi al criterio di carattere generale indicato al precedente punto 18. I processi da trattarsi saranno fissati in ciascuna udienza in orari opportunamente distanziati, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Sarà altresì dato tempestivo avviso alle parti, preferibilmente almeno sette giorni prima. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.
47. Per quel che riguarda gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano le disposizioni di cui ai precedenti punti 44, 45 e 46 troveranno applicazione solo ove i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti. In mancanza di ciò, per il singolo ufficio del Giudice di Pace con riferimento al quale l'Ente locale interessato non avrà adottato tali misure, continueranno ad applicarsi le norme di cui ai decreti emessi dallo scrivente antecedentemente a quello n. 57/2020 e richiamati in premessa e - in particolare - tutte le udienze civili e penali saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 con le uniche eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020.
48. Tutte le udienze pubbliche si svolgeranno a porte chiuse.

D I S P O N E

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello di Bari anche per l'ulteriore corso previsto dalla vigente circolare consiliare quanto alla variazione tabellare temporanea di cui ai punti 34 e 35;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel Circondario;
- ai Dirigenti Amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quanto di loro competenza nonché perché ne curino la comunicazione al personale amministrativo in servizio nei rispettivi uffici;
- al personale amministrativo in servizio negli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli, Putignano;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Medico competente del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;

- ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it,
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo urgenti@cosmag.it quanto alla variazione tabellare temporanea di cui ai punti 34 e 35;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma *on-line* dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a firma del Capo del medesimo Dipartimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

Bari, 8 maggio 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Domenico De Facendis)
